



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Dir. Centr. Serv. Tec.-Log. e Gest. Patrim.

DIREZIONE CENTRALE STLGP

Roma, (data di protocollo)

600/SEGR/UFF.3/0000175/15

Registrato il 13/04/2015



249974



ALL'ON.LE ANDREA COLLETTI
COMMISSIONE GIUSTIZIA
GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
CAMERA DEI DEPUTATI

ROMA

OGGETTO: Convenzione Quadro per la disciplina e lo sviluppo dei servizi di telecomunicazione a favore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dell'Arma dei Carabinieri stipulata con Telecom Italia S.p.a., rinnovata in data 31.12.2011. Procedure di controllo attraverso i mezzi elettronici o altri strumenti tecnici ex art. 275-bis Codice procedure penale (c.d. "braccialetto elettronico"). Richiesta di accesso agli atti e di accesso civico.

In merito alla richiesta di accesso presentata dalla S.V. con la nota dell'11 marzo u.s., si rileva, preliminarmente, che la stessa risulta fondata giuridicamente su due alternativi strumenti previsti dall'ordinamento, vale a dire, l'accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm. e del D.P.R. n. 184/2006, e il c.d. accesso civico, recentemente introdotto dal D. L.vo n. 33/2013.

Le valutazioni in merito all'accoglibilità della citata istanza, pertanto, verranno formulate partitamente, con riferimento all'uno e all'altro istituto.

I presupposti per l'esercizio dell'accesso agli atti *ex Lege* n. 241/90 vanno ricercati, come noto, all'interno dell'art. 22, comma 1, lettera b), della Legge 241 del 1990, e successive modificazioni, che richiede per l'accoglimento dell'istanza un interesse diretto, concreto ed attuale in capo ai soggetti legittimati, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si chiede l'accesso.

Nel caso di specie - rappresentato dalla richiesta di accesso ad una serie di atti collegati alla procedura di noleggio di dispositivi elettronici mediante la Convenzione Quadro stipulata e rinnovata da questo Dipartimento della Pubblica Sicurezza con Telecom S.p.A. a far data dal 2001 - non pare sussistere un interesse accompagnato dalle caratteristiche descritte dal legislatore.

La S.V., infatti, prospetta una esigenza di *"avere una maggiore e più completa cognizione del reale funzionamento (dei dispositivi elettronici) nonché di analizzare se vi siano sul mercato degli standard migliori e/o più economici rispetto a quelli utilizzati."*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

La reale esigenza sottesa all'istanza sembrerebbe attenere, dunque, ad una finalità ispettiva, di indagine e di controllo dell'agire amministrativo che la giurisprudenza tende pacificamente a negare, sulla scorta dell'art. 24, comma 3, legge n. 241/90, e successive modificazioni: in applicazione della norma, la giurisprudenza tende a ritenere fondati dinieghi opposti dalle amministrazioni riceventi ad istanze di accesso motivate da intenti ispettivi, volte ad operare una sorta di controllo sull'attività della pubblica amministrazione.

In tal senso, è stato escluso che il diritto di accesso serva a garantire *“un potere esplorativo di vigilanza da esercitare attraverso il diritto all'acquisizione conoscitiva di atti o documenti, al fine di stabilire se l'esercizio dell'attività amministrativa possa ritenersi svolto secondo i canoni di trasparenza [...] ciò in quanto l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è destinato alla comparazione con altri interessi rilevanti, fra cui quello dell'Amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività gestoria, garantita anche a livello costituzionale [...] in altre parole, la disciplina sull'accesso tutela solo l'interesse alla conoscenza e non l'interesse ad effettuare un controllo sull'amministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati”*.

Ciò posto, non si ravvisano ragioni per ritenere che le conclusioni sinora raggiunte subiscano eccezioni nel caso in cui a richiedere l'accesso sia, come nel caso in esame, un componente di uno dei due rami dell'organo parlamentare.

Né risulta che la disciplina relativa al diritto di accesso, contenuta al capo V, articoli da 22 a 28 della Legge n. 241/90 e al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, preveda eccezioni per i parlamentari.

Nel nostro ordinamento, infatti, non sembra sussistere una forma di legittimazione oggettiva all'accesso, in virtù della mera appartenenza all'organo costituzionale titolare della funzione legislativa ed espressione della rappresentanza democratica: la legge sul procedimento amministrativo non fa menzione di una consimile eccezione, né si ritiene che sia operabile una interpretazione analogica che estenda ai parlamentari il potere di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267/2000, attribuito *ex lege* ai consiglieri comunali e provinciali, essendo diversa e specifica la ratio ispiratrice della norma che è volta a consentire al soggetto che esplica il mandato elettorale un controllo sull'azione dell'ente locale.

In senso conforme, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con parere del 15 maggio 2003, ha affermato che *“la qualità di deputato nazionale e l'esercizio da parte di quest'ultimo di attività inerenti l'espletamento del mandato in sé non esprimono una posizione legittimante l'accesso ai documenti amministrativi”*.

Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene, che non ricorrano i presupposti e le condizioni per l'accoglimento della richiesta, ai sensi della Legge n. 241/90.

Passando all'esame della sussistenza dei requisiti per consentire l'accesso civico, ai sensi del D.Lvo n. 33/2013, pure invocato dalla S.V, va preliminarmente circoscritto l'ambito oggettivo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

del citato istituto il quale presuppone l'obbligo di trasparenza in capo alla pubblica amministrazione che si inverte nell'obbligo di ciascuna pubblica amministrazione di rendere disponibili documenti, informazioni o dati, la cui pubblicazione sia obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sul proprio sito istituzionale.

In caso di omissione della pubblicazione, tali atti possono essere richiesti da chiunque direttamente al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione competente (e non al singolo responsabile del procedimento amministrativo).

La richiesta di accesso civico, non soggetta all'obbligo di motivazione e gratuita, non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L'art. 5 del Decreto n. 33/2013, prevede che l'Amministrazione, entro trenta giorni, proceda alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto, dando comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione e indicandone il relativo collegamento ipertestuale.

Il provvedimento del 2013, dunque, per la prima volta, riconosce un ruolo decisivo ai dati aperti, affermando che le informazioni devono essere reperibili *on line* come *open data*, riusabili da tutti senza restrizioni, purché si tratti di informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Nel caso di specie, *ex adverso*, risulta che gli atti oggetto della richiesta siano coperti da classifica di segretezza, ai sensi della Legge 3 agosto 2007, n. 124.

Il carattere classificato degli atti, rende operante l'esclusione dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 4, comma 6 del decreto n. 33/2013, con particolare riferimento al richiamo all'art. 24, commi 1 e 6 della legge n.241/90.

Al riguardo, giova rilevare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 5569 del 21.09.2006), in tema di documenti esclusi dal diritto di accesso, ha affermato che "L'esclusione dal diritto di accesso, a norma dell'art. 24, 1 comma, lett. a) della L. n. 241/1990, è contemplata non solo per i documenti coperti dal segreto di stato, ma anche in tutti i casi in cui sussista un "divieto di divulgazione", previsto da norme di legge o di regolamento, e tra questi vanno ricompresi anche i documenti che sono coperti dalla classifica di "riservato".

Pertanto, la natura di vietata divulgazione di un documento classificato lo sottrae *ex se* all'accessibilità, ferma restando la necessità di un riesame da parte dell'autorità competente del permanere delle ragioni che ne hanno determinato la classifica.

Alla luce delle premesse di cui sopra, la pubblicazione degli atti in parola, non solo non sarebbe obbligatoria, ma addirittura preclusa dalla natura classificata dei documenti che, dunque, ricadendo nell'ambito delle esclusioni di cui all'art. 4, comma 6 del decreto n. 33/2013 dell'obbligo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

di pubblicazione a carico della pubblica amministrazione, si sottraggono altresì all'ambito di applicazione dell'accesso civico, rendendo di fatto non accoglibile la richiesta della S.V.

Si rammenta, infine, che l'ordinamento appresta per il parlamentare che sia interessato, nell'esercizio delle proprie funzioni, mezzi d'indagine propri della funzione ispettiva: istituti giuridici quali interrogazioni e interpellanze parlamentari sono espressione della funzione di sindacato ispettivo e strumenti di controllo politico-istituzionale che assicurano la conoscibilità di quanto necessari all'esercizio proprio della funzione di membro del Parlamento.

IL DIRETTORE CENTRALE
Franceschelli